



2009

TRIBUNALE DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1495

N. 5929 URB

N. 2954 REP.

Il Tribunale di Taranto, composto dai Magistrati:

Dott. Franco Morea

Presidente

Dott. Marina Cosenza

Giudice

Dott. Annagrazia Lenti

Giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n.7051/07 R.G., avente ad oggetto "intermediazione mobiliare, declaratoria nullità o annullamento contratto di investimento", tra:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Ester Spada, presso il cui studio in Taranto via Abruzzo n.28, elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione - attore;

e

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Morera e Francesco De Palma, presso lo studio di quest'ultimo in Taranto, via Pitagora n.67, elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta;

**Conclusioni:** come in atti.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione del 27.11.2007 ritualmente notificato, l'istante, premettendo che nel settembre 2001 veniva sollecitato da un funzionario del Monte dei Paschi di Siena ad investire i propri risparmi in strumenti finanziari fruttiferi, ha esposto che:

6

- aderiva alla proposta di investimento, confidando nella buona fede e nella professionalità della banca; attesa la sua anziana età e la mancanza di conoscenza dei prodotti finanziari;
- il funzionario addetto consigliava l'acquisto di obbligazioni della società Parmalat, definendole come il miglior investimento possibile e, quindi, in data 26.9.2001, il deducente sottoscriveva il conferimento d'ordine per la negoziazione di strumenti finanziari Parmalat Finance per € 154.000,00;
- dopo il devastante tracollo finanziario che ha investito, nel dicembre 2003, il Gruppo Parmalat e dopo l'apertura di procedura concorsuale a carico della Parmalat S.p.A., la banca ha prospettato all'istante la possibilità di aderire alla proposta di concordato al fine di recuperare, almeno in parte, il capitale investito;
- l'adesione alla proposta ha consentito di recuperare la somma di € 60.000,00, a fronte dell'importo investito di € 154.000,00;
- la banca, in esecuzione dell'ordine di negoziazione sottoscritto dall'istante, ha posto in essere molteplici violazioni normative e contrattuali dalle quali è derivato un ingente danno economico, oltre che morale ed esistenziale;
- l'istituto di credito ha violato il precetto di cui all'art.21 del decreto legislativo n.58/98, disattendendo l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di informare adeguatamente gli stessi, di utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare, non fuorvianti, di disporre di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività, nonché il precetto di cui all'art.26 Reg. Consob relativo all'obbligo di acquisire un'idonea conoscenza degli strumenti finanziari offerti;
- operando con la diligenza dovuta, l'istituto bancario avrebbe potuto accertare che le emissioni obbligazionarie della Parmalat Finance Corporation eccedevano di gran lunga il capitale sociale, con un'importante esposizione debitoria della stessa società;

-i titoli proposti per l'acquisto al deducente risultavano, quindi, privi di rating e ciò era facilmente conoscibile da parte degli addetti al settore;

-la banca ha violato anche il divieto di effettuare operazioni in conflitto d'interesse ex art.27 Reg. Consob, omettendo, peraltro di informare per iscritto l'investitore, atteso che ha venduto all'istante titoli già in suo possesso;

-ai sensi dell'art.28 Reg. Consob, l'intermediario deve adoperarsi nel reperire tutte le informazioni idonee ad individuare la tipologia di investitore, al fine di offrire il prodotto più congruo e idoneo in relazione al particolare soggetto, ma l'istituto bancario non ha provveduto a tanto, omettendo di fornire all'istante le informazioni relative alla specifica operazione ed ai rischi connessi alla stessa;

-l'operazione promossa era sicuramente caratterizzata da un elevato tasso di rischio, atteso che riguardava un ingente acquisto di titoli emessi all'estero da una società fortemente indebitata;

-la stessa operazione non era sicuramente adeguata al profilo di investitore dell'istante e, quindi, la banca è incorsa anche nella violazione dell'obbligo previsto dall'art.29 Reg. Consob, in quanto ha promosso un'operazione non adeguata per tipologia ed oggetto (l'investimento riguardava obbligazioni con grado di rischio elevato poiché emesse da una società estera fortemente sottocapitalizzata e non rispondente alle necessità dell'istante, rivolte esclusivamente alla tutela del risparmio senza rischi per il capitale) e per frequenza e dimensione (l'istante non ha mai effettuato operazioni speculative, né operazioni di una tal portata);

-il deducente non ha mai sottoscritto alcun contratto relativo alla negoziazione di valori mobiliari, sicchè la banca è incorsa nella violazione dell'art.30 Reg. Consob.

Sulla scorta di quanto esposto, l'attore ha chiesto la declaratoria di invalidità (nullità o annullabilità) del contratto di negoziazione dei valori mobiliari e della singola operazione di acquisto del 26.9.2001 o, in subordine, la declaratoria di risoluzione del contratto per

inadempimento, in ogni caso, con condanna della banca convenuta al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 94.000,00 e del danno morale ed esistenziale nella misura di € 26.000,00.

L'istituto di credito convenuto si è costituito in giudizio e, nel contestare *funditus* la domanda, ha dedotto che:

- l'acquisto delle obbligazioni Parmalat Fin Bv04-5,125% da parte del [REDACTED] è stato effettuato sulla scorta di un contratto quadro stipulato dall'attore sin dal 1996, nel cui ambito è stata prevista la possibilità per l'investitore (il quale dichiarava di aver preso visione del documento informativo, previamente consegnatoli e di aver ritenuto di non fornire alla banca le informazioni richieste in ordine alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento) di operare di propria iniziativa in strumenti finanziari attraverso ordini di compravendita impartiti alla banca;
- il profilo di rischio dell'investitore era comunque noto alla banca, in quanto in occasione di precedenti investimenti il [REDACTED] aveva dichiarato di avere come obiettivo un rendimento medio-alto, con oscillazioni medie;
- in sede di sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat, il [REDACTED] dichiarava con piena efficacia confessoria di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'ordine e di aver preso nota delle clausole dello stesso ordine;
- negli anni successivi all'investimento, il [REDACTED], senza contestare alcunché, incamerava le late cedole relative ai titoli obbligazionari, nella misura di € 13.800,00 nel settembre 2002 e nel settembre 2003;
- nel dicembre 2003 interveniva il default dell'emittente e, successivamente, il [REDACTED] ha aderito all'offerta di conversione delle obbligazioni in titoli della nuova Parmalat, giungendo, nel dicembre 2006, alla liquidazione degli strumenti finanziari ottenuti in

conversione, con un ricavo di € 62.273,75, sicchè la perdita subita dall'istante risulta essere di € 78.610,16 e non già di € 94.000,00;

-l'attore, quantunque debitamente informato e consapevole dell'investimento effettuato, ha sostenuto che l'investimento non era sicuro ed adeguato al proprio profilo di rischio, senza considerare che l'adeguatezza dell'investimento deve essere valutata non ex post, ma ex ante, avendo riguardo al momento dell'operazione e, in tale momento, tenendo conto che ogni emissione del gruppo Parmalat aveva la piena copertura della società Capogruppo Parmalat S.p.A., era quotata alla Borsa di Milano ed inclusa nel listino di eccellenza MIB 30 con un ottimo rating (BBB), riconosciuto dalla maggiori agenzie internazionali, non vi è dubbio che i titoli medium risk fossero adeguati alle esigenze dell'investitore con un profilo di rischio quantomeno medio;

-sino al dicembre 2003, nessun operatore qualificato o autorità di vigilanza avrebbe potuto rilevare anomalie di sorta nella situazione Parmalat ed infatti il default è stato conseguenza di una serie di operazioni irregolari integranti gli estremi di una colossale truffa, posta in essere a danno dell'intero ceto creditorio (obbligazionisti, fornitori, ma anche e soprattutto le stesse banche);

-le certificazioni di bilancio, rilasciate da Società di revisione di fama mondiale, le relazioni del collegio sindacale non presentavano rilievi di sorta, non sussistevano ritardi nei pagamenti e, quindi, né il credito erogato, né l'ammontare delle emissioni obbligazionarie potevano considerarsi sintomatici di una situazione di difficoltà, soprattutto se paragonati all'ingentissima liquidità che figurava nei bilanci, giustificabile alla luce della struttura del Gruppo, una multinazionale con sedi in molti paesi esteri, titolare di elevata liquidità da utilizzare per la gestione delle numerose attività intraprese;

-la banca ed i funzionari della stessa non erano in grado di conoscere la reale situazione economica del Gruppo Parmalat al momento dell'investimento dedotto in lite, di un

investimento che qualunque diligente intermediario avrebbe apprezzato, al momento dell'acquisto, come perfettamente adeguato;

-il conflitto di interessi dedotto dall'istante è insussistente posto che la l'operazione in contropartita diretta, in mancanza di ulteriori circostanze, non è di per sé sintomo di conflitto di interessi;

-il conflitto di interessi non può certo ipotizzarsi sulla base del semplice fatto che un intermediario dia esecuzione agli ordini ricevuti attingendo ad un proprio paniere titoli, anziché procurandosi sul mercato gli strumenti finanziari richiesti, posto che la vendita in contropartita diretta è una delle possibili e legittime modalità dello svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria;

-la banca ha compiutamente assolto ai doveri di diligenza nel momento della negoziazione e, dal suo canto, l'attore ha disposto uti dominus delle obbligazioni acquistate, ponendosi in situazione di insanabile contrasto con ogni possibile iniziativa invalidatoria ed infatti, dopo il default, ha deciso di convertire le obbligazioni in azioni della nuova Parmalat, estinguendole per novazione del rapporto sottostante, per poi alienare i titoli azionari ottenuti in conversione;

-l'effetto naturale della richiesta invalidazione dovrebbe essere la restituzione reciproca delle prestazioni, ma ciò non è possibile, tanto che l'istante ha formulato solo richiesta di risarcimento del danno, in ordine alla quale non ha fornito alcun supporto probatorio.

La convenuta ha concluso per il rigetto della domanda.

Con istanza ex art.8 D.Lgs. 5/2003, l'attore ha ribadito le conclusioni formulate nell'atto di citazione ed ha chiesto la fissazione dell'udienza collegiale, previa designazione del Giudice relatore.

Con decreto del 10.2.2009, il Giudice relatore ha ammesso le produzioni documentali di entrambe le parti ed ha fissato l'udienza di discussione del 1° giugno 2009, disponendo il deposito degli atti conclusivi almeno cinque giorni prima dell'udienza.

All'esito dell'udienza collegiale, il Tribunale ha riservato la decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

#### **Motivi della decisione**

La domanda non è fondata.

L'attore, deducendo che in data 26 settembre 2001 conferiva alla Banca 121 un ordine per la negoziazione di strumenti finanziari Parmalat Finance per € 154.000,00 e che, in pari data, la stessa banca provvedeva alla vendita dei titoli Parmalat Finance, 5,125% ISIN XSO1355579349 in favore del deducente, ha rappresentato una serie di violazioni normative da parte dell'istituto di credito - tenuto ad osservare le prescrizioni recate dal Decreto Legislativo n.58/1998 e dal relativo regolamento attuativo - ed ha invocato, in via principale, la declaratoria di nullità o l'annullamento del contratto di negoziazione di valori mobiliari e della singola operazione di acquisto e, in via subordinata, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 94.000,00 e dei morali ed esistenziali, quantificati in € 26.000,00.

Lo stesso istante ha ammesso di aver aderito alla proposta di concordato nell'ambito della procedura concorsuale a carico della Parmalat S.p.A. e di aver sottoscritto azioni della nuova Parmalat S.p.A., subito rivendute per il valore di € 60.000,00.

La banca convenuta, nel contestare la domanda, ha - tra l'altro - evidenziato che l'attore ha tenuto una condotta ostativa a qualsiasi iniziativa invalidatoria, in quanto ha disposto *uti dominus* delle obbligazioni, convertendole in azioni della "nuova" Parmalat ed estinguendo per novazione il rapporto sottostante; secondo la convenuta, l'attore, chiedendo la nullità,

l'annullamento o la risoluzione dell'operazione negoziale di acquisto delle obbligazioni, si pone evidentemente *contra factum proprium*.

La riferita contestazione merita condivisione.

Il Mancino ha ammesso di aver aderito alla proposta di sottoscrizione di azioni della nuova Parmalat, convertendo l'originario credito obbligazionario in titoli azionari e, in ordine a tanto, ha allegato in atti la richiesta formalizzata il 19.12.2006 nei confronti del Gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria; dalla richiesta in questione si evince: -il deposito in data 1° ottobre 2005 della sentenza del Tribunale di Parma di omologazione del concordato; -la conversione in azioni del credito ammesso alla procedura di insinuazione al passivo; l'istanza del [REDACTED] di assegnazione a suo nome sul deposito/conto titoli n.1952 delle azioni con codice ISIN IT 0003826473 della nuova società Parmalat S.p.A..

Quindi, il [REDACTED], già creditore obbligazionario, ha accettato di convertire le obbligazioni in azioni, determinando l'estinzione del precedente rapporto negoziale, scaturente dall'investimento di € 154.000,00 in titoli Parmalat Finance, 5,125% ISIN XSO1355579349; in tale direzione, deve rilevarsi che l'investitore ha formalizzato l'istanza dopo la comunicazione del 30.6.2005 con cui la Banca Monte dei Paschi ha evidenziato che:

-il Commissario Straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle società appartenenti al Gruppo Parmalat ha presentato una proposta di concordato, ai sensi dell'art.4-bis del decreto legge n.347/2003, convertito nella legge n.39/2004;

-la proposta di concordato ha previsto che i crediti derivanti dalle obbligazioni siano compensati con il debito derivante dalla sottoscrizione al valore nominale di azioni ordinarie di nominali euro uno per azione emesse dalla nuova Parmalat S.p.A.;

-i creditori obbligazionari hanno la possibilità di richiedere, nel caso di sentenza di approvazione della proposta di concordato, in compensazione del credito, ridotto con la

percentuale concordataria indicata nella proposta stessa, le nuove azioni Parmalat spettanti ed i relativi warrant nella misura stabilita dalla proposta di concordato;

-in caso di approvazione della proposta di concordato, le azioni ed i warrant Parmalat saranno assegnati nella misura stabilita nella proposta stessa, in sostituzione delle obbligazioni annullate, a tutti gli obbligazionisti (...) che facciano richiesta entro il termine di decadenza di cinque anni.

Il [REDACTED], dopo l'ammissione del proprio credito alla procedura di insinuazione al passivo con la decurtazione prevista e dopo la sentenza di omologazione del concordato, ha formalizzato la richiesta *de qua*, accettando espressamente l'assegnazione di azioni ISIN IT 0003826473 della nuova società Parmalat S.p.A. e determinando la compensazione tra il credito derivante dalle obbligazioni ed il debito derivante dalla sottoscrizione dei titoli azionari, come previsto nella proposta di concordato; successivamente, ha alienato il pacchetto azionario (come ammesso dall'istante negli atti difensivi).

Quindi, l'investitore ha compiuto consapevolmente e volontariamente atti compensativi e dispositivi del proprio credito, elidendo la possibilità di invocare la tutela giudiziale della pregressa posizione negoziale; non è inutile sottolineare che il [REDACTED] avrebbe potuto astenersi dal formalizzare la richiesta di sottoscrizione di azioni della nuova Parmalat S.p.A. secondo la proposta di concordato (omologata dal Tribunale di Parma), al fine di intraprendere un percorso di tutela autonomo sulla scorta dell'operazione negoziale del 26.9.2001.

Diversamente opinando, sarebbe difficile riconoscere una tutela relativa ad una fattispecie negoziale non più esistente nel momento dell'avvio dell'azione giudiziaria, per effetto di una condotta volontaria dello stesso istante, implicante l'estinzione per compensazione del proprio credito (art.1252 c.c.); ed invero, la compensazione volontaria, non essendo diretta a rendere possibile l'operare della compensazione legale in assenza dei relativi presupposti,

produce l'immediata estinzione dei reciproci crediti per effetto di una doppia remissione  
posta in essere dalle parti.

Da ultimo, deve osservarsi che l'espreso richiamo all'istituto della compensazione nella  
documentazione relativa alla assegnazione dei titoli azionari non consente di esaminare la  
vicenda con riguardo all'ipotesi novativa.

La liquidazione delle spese processuali, come in dispositivo, segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla  
domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena  
S.p.A., disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

-rigetta la domanda;

-condanna l'attore alla rifusione, in favore della banca convenuta, delle spese processuali  
liquidate in € 700,00 per diritti ed € 3.200,00 per onorari, oltre rimborso per spese generali  
ex art.14 T.F., cap ed iva come per legge.

Così deciso in Taranto il 15 luglio 2009.

Il Giudice est.

Annagrazia Lenti

Il Presidente

Franco Morea

14 SET. 2009

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL CANCELLIERE - CL  
(Renato ROMANO)

